

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2021**

**94/2021/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE  
MONTEMARTINI, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1149<sup>a</sup> riunione del 9 marzo 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 673/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 673/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 652/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 652/2018/R/eel);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A. (di seguito: ACEA ENERGIA HOLDING), del 5 dicembre 2013, prot. Autorità 39350, dell'11 dicembre 2013 (di seguito: prima comunicazione ACEA);

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA S.p.A. (di seguito anche: ACEA ENERGIA), del 7 novembre 2018, prot. Autorità 31664, dell'8 novembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna, del 3 marzo 2020, prot. Autorità 7689, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), del 26 novembre 2020, prot. Autorità 39206, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA, del 9 dicembre 2020, prot. Autorità 41339, di pari data (di seguito: terza comunicazione ACEA);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA, del 10 febbraio 2021, prot. Autorità 6030, di pari data (di seguito: quarta comunicazione ACEA).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi, sul proprio sito internet, l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere, all'Autorità, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- l'impianto di produzione Montemartini è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2017, in quanto elemento essenziale del piano di emergenza della città di Roma predisposto dalla stessa Terna;
- ACEA ENERGIA HOLDING, con la prima comunicazione ACEA, ha presentato, all'Autorità, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2017 in relazione all'impianto Montemartini, secondo la modalità prevista dalla deliberazione 111/06;
- l'impianto in oggetto è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2013, con la deliberazione 635/2013/R/eel;
- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza

della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING;

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione ACEA, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione all'impianto di Montemartini; con la terza e la quarta comunicazione ACEA, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ACEA ENERGIA, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 652/2018/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo *ex* comma 63.13 ad ACEA ENERGIA;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ACEA ENERGIA nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2017; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22;
- il comma 65.14 prevede, fra l'altro, che, in relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene

conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti sia pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 635/2013/R/eel prescrive che, annualmente, ACEA ENERGIA giustifichi in modo dettagliato - fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili - eventuali incrementi del valore di ciascuna voce dei costi fissi *ex* comma 65.13, lettere a) e b), rispetto al minore tra il corrispondente importo indicato nell'istanza per l'ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2013 ed il corrispondente importo riconosciuto dall'Autorità per l'anno 2013;
- con la deliberazione 673/2016/R/eel, l'Autorità ha determinato la riduzione del costo storico del capitale investito *stranded* a decorrere dall'anno 2013 incluso, ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel;
- sia per la parte di costi fissi di capitale, sia per la parte di altri costi fissi di natura operativa, è stato rilevato uno scostamento tra l'importo indicato con la prima comunicazione ACEA e il corrispondente valore riportato nell'istanza di reintegrazione per l'anno 2017 (seconda comunicazione ACEA);
- con la terza e quarta comunicazione ACEA, in risposta alla lettera DMEA, ACEA ENERGIA ha fornito elementi giustificativi a supporto degli incrementi dei costi fissi rispetto all'anno 2013, con riferimento alle singole voci di costi fissi per le quali non erano stati precedentemente resi disponibili detti elementi.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da ACEA ENERGIA con la seconda comunicazione ACEA, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo:
  - l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 652/2018/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ACEA ENERGIA non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- ridurre i costi fissi rilevanti per la determinazione del Corrispettivo, per tenere conto dell'applicazione del comma 65.14 ai cespiti che sono stati soggetti ad ammortamento per un periodo inferiore all'anno;
- escludere dai costi fissi rilevanti per il calcolo del Corrispettivo gli accantonamenti che ACEA ENERGIA ha effettuato esclusivamente in applicazione dei principi generali sulla redazione del bilancio civilistico, poiché posti in essere a fronte di oneri incerti non ancora effettivamente sostenuti;
- includere tra i costi fissi rilevanti per il calcolo del Corrispettivo l'importo del costo effettivamente sostenuto, a fronte di risorse precedentemente accantonate, comunicato con la terza e quarta comunicazione ACEA

## **DELIBERA**

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, ad ACEA ENERGIA S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 marzo 2021;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ACEA ENERGIA S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*